

REGIONE LOMBARDIA

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL
SOVRAINDEBITAMENTO - ANNO 2026
(L.R. 4/2025, ART. 6, COMMA 2)**

INDICE

<i>A.1 Finalità e obiettivi.....</i>	<i>3</i>
<i>A.2 Riferimenti normativi</i>	<i>3</i>
<i>A.3 Soggetti beneficiari</i>	<i>3</i>
<i>A.4 Dotazione finanziaria</i>	<i>3</i>
<i>B.1 Caratteristiche generali del contributo.....</i>	<i>3</i>
<i>B.2 Procedure finanziabili</i>	<i>4</i>
<i>B.3 Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità</i>	<i>4</i>
<i>C.1 Presentazione delle domande</i>	<i>5</i>
<i>C.2 Tipologia di procedura per la concessione delle risorse.....</i>	<i>8</i>
<i>C.3 Istruttoria.....</i>	<i>8</i>
<i>C.4 Modalità e tempi di erogazione del contributo</i>	<i>10</i>
<i>D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari</i>	<i>12</i>
<i>D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....</i>	<i>12</i>
<i>D.3 Ispezioni e controlli</i>	<i>13</i>
<i>D.4 Monitoraggio dei risultati</i>	<i>13</i>
<i>D.5 Responsabile del procedimento</i>	<i>13</i>
<i>D.6 Trattamento dati personali.....</i>	<i>13</i>
<i>D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti</i>	<i>13</i>
<i>D.8 Diritto di accesso agli atti</i>	<i>15</i>
<i>D.9 Definizioni e glossario</i>	<i>16</i>
<i>D.11 Allegati/informative e istruzioni</i>	<i>16</i>

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Sostenere l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato e dell'incapiente, nonché il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento.

A.2 Riferimenti normativi

Legge Regionale 22 aprile 2025, n. 4 “Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento”.

A.3 Soggetti beneficiari

I soggetti destinatari del contributo a fondo perduto sono gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, con sede legale e operativa in Lombardia.

A.4 Dotazione finanziaria

Lo stanziamento regionale, determinato in complessivi 300.000,00 euro, è così ripartito:

- 75.000,00 euro per OCC costituiti da Enti locali e Camere di Commercio;
- 190.000,00 euro per OCC costituiti da Ordini Professionali;
- 35.000,00 euro per OCC costituiti da Segretariati Sociali.

B. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRIBUTO

B.1 Caratteristiche generali del contributo

1. Il contributo regionale è concesso all'OCC a copertura parziale delle spese, di assistenza legale e tecnica, di avvio della procedura in favore del soggetto sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, che abbia nel territorio regionale la residenza ovvero la sede legale ed operativa.
2. Il contributo viene assegnato con priorità a pratiche riferite alle seguenti categorie di soggetti sovraindebitati:
 - a) debitore incapiente che si trova nelle condizioni di cui all'art. 283 del d.lgs. 14/2019;
 - b) nuclei familiari che abbiano subito uno sfratto convalidato;
 - c) debitori minori di 25 anni;
 - d) pensionati o debitori con più di 65 anni;
 - e) nuclei familiari con figli minori a carico;
 - f) debitori, o nuclei familiari, che presentino componenti con patologie invalidanti certificate dalle competenti strutture pubbliche;
 - g) debitori o nuclei familiari in cui un componente abbia perso il lavoro o che abbia subito un decremento di fatturato di più del 30 per cento rispetto all'esercizio precedente;

- h) donne in condizioni di dipendenza economica, la cui fragilità sia comprovata da interventi di tipo socioassistenziale;
 - i) donne vittime di reati di violenza fisica, sessuale o psicologica per i quali sia stato incardinato un procedimento penale.
3. Il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli Aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione) relativamente alle domande per debiti contratti, anche solo parzialmente, nell'esercizio dell'attività economica. I soggetti appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento non possono accedere al contributo di cui al presente bando.
4. Non si applica la disciplina degli Aiuti di Stato alle domande relative a debiti contratti esclusivamente da consumatori non esercenti attività economica, per quanto disposto dall'art. 107 TFUE, par.1.

B.2 Procedure finanziabili

Sono finanziabili le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione relative ai debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato d.lgs 14/2019 che:

- abbiano nel territorio regionale la residenza ovvero la sede legale ed operativa;
- non abbiano riportato una condanna per delitto non colposo per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni;
- non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che sia stata ottenuta la riabilitazione;
- non siano stati sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- non appartengano ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023.

Ai fini del contributo regionale è necessario altresì che:

- il soggetto sovraindebitato abbia presentato istanza all'OCC nel periodo compreso dal 15 novembre 2025 alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo da parte dell'OCC di cui al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", punto 1;
- l'OCC non abbia ricevuto dal debitore il pagamento di importi per le spese per le quali viene richiesto il contributo regionale, e non risulti destinatario di altre forme di contributo pubblico o privato.

B.3 Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità

Le spese ammissibili sono quelle relative all'avvio della procedura di composizione, all'esame della pratica e alla predisposizione di una prima valutazione tecnico economica da parte del gestore della crisi. Per ciascuna domanda, l'OCC potrà fare richiesta di contributo per attività espletate entro la data di rendicontazione, per un **importo massimo del 60% del preventivo relativo ai costi dell'intera procedura, e comunque non superiore a 4.000,00 euro per istanza.**

Per le sole domande afferenti specificatamente alla **esdebitazione del debitore incapiente** che si trova nelle condizioni di cui all'art. 283 del d.lgs. n. 14/2019, l'OCC potrà fare richiesta di contributo per un **importo massimo del 100% del preventivo, e comunque non superiore a 2.000,00 euro per istanza.**

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di contributo, e tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata esclusivamente *on line*, attraverso il Portale Bandi e Servizi (BeS) www.bandi.regione.lombardia.it, **dalle ore 10:00 del 20 luglio 2026 alle ore 17:00 del 30 settembre 2026.**

La domanda, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante dell'OCC (o suo delegato), deve essere presentata **singolarmente per ciascun debitore o nucleo familiare.**

Nel caso, infatti, in cui all'OCC siano presentate più istanze di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri dello stesso nucleo familiare, ai fini della domanda di contributo regionale le istanze devono confluire in un'unica domanda da parte dell'OCC.

L'OCC deve oscurare i dati personali comuni e particolari identificativi del sovraindebitato presenti nella domanda e nella documentazione allegata e sostituirli con identificativi indiretti (alias, numero sequenziale, ecc.), che per ogni sovraindebitato saranno mantenuti uguali in tutti gli atti e documenti prodotti. Detto oscuramento non deve essere effettuato per l'autocertificazione resa dal debitore non consumatore riferita alla documentazione obbligatoria di cui alla successiva lettera c del presente paragrafo.

La domanda di contributo deve essere accompagnata dalle seguenti **dichiarazioni obbligatorie dell'OCC**, sulla base di dichiarazioni, documentazione acquisita dal sovraindebitato o certificazioni acquisite dagli stessi OCC, da conservare agli atti per eventuali controlli:

1. presentabilità dell'istanza al Tribunale competente, comunque, entro i successivi 12 mesi dal mandato di liquidazione del contributo regionale;
2. una prima valutazione della completezza ed attendibilità della documentazione depositata, o agevole integrabilità, a corredo della domanda stessa, tale da determinare una concreta possibilità di accoglimento da parte del Giudice;
3. qualificazione del debitore ai fini dell'applicazione della disciplina relativa agli Aiuti di Stato, precisando se lo stesso debba ritenersi un consumatore o un professionista, un imprenditore, una startup, specificando l'ammontare dei debiti afferenti all'esercizio dell'attività economica e/o quelli contratti per motivi personali;
4. che il debitore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato d.lgs 14/2019:
 - ✓ ha nel territorio regionale la residenza ovvero, se debitore non consumatore, la sede legale e operativa;
 - ✓ ha difficoltà a sostenere le spese della procedura di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” e che sussiste la possibilità di conclusione del procedimento di deposito dell’istanza;

- ✓ rientri o meno nelle categorie prioritarie di cui al paragrafo B.1, punto 2, indicando a quante di queste il soggetto appartenga;
- ✓ non ha riportato una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni;
- ✓ non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia stata ottenuta la riabilitazione;
- ✓ non è stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- ✓ che la domanda è stata presentata per debitore singolo o per nucleo familiare;
- ✓ di non aver ricevuto e di non richiedere al debitore quote di pagamento di emolumenti verso il gestore per la parte coperta dal contributo regionale;
- ✓ che non è già stato, e che non sarà richiesto, altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati per la parte delle spese di procedura coperta dal contributo regionale;
- ✓ dell’operatività delle strutture dell’OCC medesimo e dell’esercizio dei compiti di organizzazione, coordinamento e vigilanza sui Gestori, con particolare riferimento ai profili di indipendenza e assenza di conflitto di interesse previsti dal citato decreto ministeriale 202/2014.

L’OCC, inoltre, alla domanda dovrà allegare in BeS la seguente documentazione obbligatoria:

- a) copia della domanda all’OCC da parte del soggetto sovraindebitato;
- b) preventivo di massima per l’attività del gestore sottoscritto per accettazione dal soggetto sovraindebitato;
- c) autocertificazione sottoscritta, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, **dal debitore non consumatore** ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:
 - ✓ di **non svolgere attività nei settori esclusi** dal campo di applicazione del Regolamento de minimis (es. produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, come da art. 1, par. 1 e 2, del Reg. UE 2023/2831);
 - ✓ di essere un soggetto che svolge attività economica, rientrante nella nozione di “impresa unica” ai sensi dell’art. 2, punto 2, del **Regolamento (UE) n. 2023/2831** della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
 - ✓ che, nel corso del presente esercizio finanziario e dei due esercizi precedenti, l’impresa/soggetto rappresentato non ha ricevuto aiuti “de minimis” ovvero che, tenuto conto delle soglie di riferimento non ha superato aiuti per euro 300.000,00;

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno del sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando occorre previamente registrarsi al portale BeS. L'accesso al Portale BeS è consentito solo attraverso l'utilizzo di **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (Carta di Identità Elettronica) e **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi).

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità della domanda di contributo.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. *(Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).*

Si precisa che le domande presentate dagli OCC costituiti da Enti locali non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo, mentre tale imposta **è dovuta** per le domande presentate da altre tipologie di OCC.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B, art.16.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica del Portale Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per la concessione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è “valutativa a graduatoria”. I contributi sono concessi in sede di approvazione del piano di assegnazione, redatto dalla competente Struttura regionale alla conclusione dell’istruttoria delle domande.

La valutazione delle domande avviene sulla base di un controllo delle medesime e della coerenza delle dichiarazioni allegate anche con riferimento al numero di categorie di priorità, di cui al paragrafo B.1 “Caratteristiche generali del contributo”, punto 2, nelle quali il sovraindebitato è annoverato e la conseguente attribuzione del punteggio.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Portale BeS. Sarà data, altresì, specifica comunicazione a ciascun soggetto che ha presentato domanda all’indirizzo PEC che avrà specificato in fase di compilazione della domanda medesima.

C.3 Istruttoria

C3.a Verifica di ammissibilità delle domande

L’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la completezza documentale della stessa.

Le domande sono ritenute ammissibili alla valutazione di merito a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- a) presentazione della domanda da parte dell’OCC, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante dell’OCC o suo delegato, utilizzando il Portale BeS;
- b) presentazione della domanda entro il termine previsto al paragrafo C.1 “Presentazione delle domande”.

C3.b Valutazione delle domande

Scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande (**ore 17:00 del 30 settembre 2026**), ARIA S.p.A. verifica la corretta presentazione informatica delle stesse nella piattaforma informatizzata Bandi e Servizi.

A seguito di tale verifica, ARIA S.p.A. mette a disposizione della competente Struttura regionale, per l’istruttoria, le domande regolarmente pervenute.

L’istruttoria e la redazione del relativo piano di assegnazione delle domande sono effettuate dalla Struttura “Legalità, beni confiscati e polizia locale”, **entro 40 giorni dalla data di chiusura del bando** ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- a) sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- b) rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta;
- c) presenza e completezza della documentazione inoltrata.

C3.c Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni, che non potranno configurarsi che come completamento di elementi già presenti, che si rendessero necessari; essi dovranno essere trasmessi perentoriamente **entro 5 giorni di calendario dalla richiesta**. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, l'istruttoria sarà svolta sulla base della documentazione agli atti. Le richieste di chiarimenti e/o integrazioni sono effettuate esclusivamente tramite il Portale BeS. Ogni risposta o integrazione documentale deve essere prodotta tramite il medesimo sistema informativo.

C3.d Concessione del contributo e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Al termine dell'istruttoria la competente struttura regionale redige il piano di assegnazione della somma complessiva di euro 300.000,00, con una graduatoria per ogni tipologia di OCC come riportato al paragrafo A.4, tenendo conto dei requisiti di priorità dichiarati dall'OCC e di cui al precedente paragrafo B.1 "Caratteristiche generali del contributo", punto 2, con attribuzione di **un punto** per ogni criterio di priorità dichiarato per singola pratica, e, nel caso di parità di punteggio di priorità in ordine cronologico di protocollazione della domanda sul Portale BeS.

Le domande relative alle pratiche senza priorità di cui al paragrafo B.1, punto 2, verranno inserite in graduatoria in ordine cronologico di protocollazione nella procedura informatizzata di BeS.

In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio 2017 n. 115, qualora la concessione di nuovi aiuti in *de minimis* comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, il contributo sarà concesso per la quota residua.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi per le medesime spese.

Le domande saranno finanziate, nel rispetto della percentuale e del limite di spesa di cui al paragrafo B.3, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ogni tipologia di OCC come riportati al suddetto paragrafo A.4 con le seguenti modalità:

- Ordini Professionali: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al citato paragrafo B.1, fino ad esaurimento delle risorse, pari ad euro 190.000,00. Di eventuali somme residue beneficiano gli OCC costituiti da Enti locali e Camere di Commercio;
- Enti locali e Camere di Commercio: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al citato paragrafo B.1, fino ad esaurimento delle risorse, pari ad euro 75.000,00. Di eventuali somme residue beneficiano gli OCC costituiti da Segretariati Sociali.
- Segretariati Sociali: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al citato paragrafo B.1, fino ad esaurimento delle risorse, pari ad euro 35.000,00. Di eventuali somme residue beneficiano le domande presentate dagli altri OCC, qualora le risorse a loro assegnate siano state esaurite, in ordine prioritario per Enti locali e Camere di Commercio e, a seguire, per gli Ordini professionali. Eventuali somme residue costituiranno economia, a valere sul bilancio regionale.

I contributi saranno concessi sulla base del loro importo complessivo validato, per un importo massimo del 60% del preventivo relativo ai costi dell'intera procedura, e comunque non superiore a 4.000,00 euro per istanza. Non saranno concessi contributi parziali attinenti ad ogni singola categoria.

Per le domande afferenti specificatamente alla esdebitazione del debitore incapiente che si trova nelle condizioni di cui all'art. 283 del d.lgs. n. 14/2019, l'OCC potrà fare richiesta di contributo per un importo massimo del 100% del preventivo, e comunque non superiore a euro 2.000,00.

Ai fini dell'assegnazione **non è richiesto** il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il Dirigente della citata Struttura, tenuto conto delle graduatorie, procederà all'adozione del provvedimento di assegnazione del contributo agli OCC, che sarà pubblicato sul Portale BeS e comunicato al medesimo OCC all'indirizzo PEC specificato in fase di compilazione della domanda medesima.

C.4 Modalità e tempi di erogazione del contributo

Il contributo è erogato dalla competente Struttura regionale sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel limite dell'importo assegnato, di cui al paragrafo C3.d "Concessione del contributo e comunicazione degli esiti dell'istruttoria".

Il contributo è erogato in un'unica *tranche*, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di trasmissione della rendicontazione, da presentare, tramite il Portale BeS, previa valutazione positiva della rendicontazione medesima.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) dell'OCC in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di OCC iscritto a Enti previdenziali o casse diverse da INPS e INAIL deve essere trasmessa dal suddetto OCC copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva valido al momento della sua presentazione e con l'esplicitazione del periodo di validità. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C4.a Adempimenti post assegnazione

Il contributo regionale deve essere espressamente riportato nella relazione particolareggiata depositata presso il Giudice dal gestore della crisi da sovraindebitamento, e dovrà essere evidenziato come già liquidato nel rendiconto che sarà presentato al Giudice al termine della procedura, così da evitare il doppio rimborso del compenso dell'OCC. Nelle procedure in cui è nominato un liquidatore diverso dall'OCC, qualora il Giudice determini un compenso ai sensi del d.m. 202/2014 che riduce il compenso dell'OCC rispetto al contributo pubblico liquidato, dovrà essere l'OCC a rimborsare quota parte del contributo al liquidatore senza gravare sul debitore.

Il provvedimento di assegnazione del contributo regionale dovrà essere allegato alla relazione finale presentata al Giudice.

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le spese, da considerare a costi reali, relative alle pratiche ammesse al contributo dovranno essere rendicontate dal singolo OCC, per ogni singola pratica, tramite il Portale BeS, a partire **dal 12 novembre 2026 ed entro il termine del 18 dicembre 2026**.

Il contributo è erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

L'OCC, in tutta la documentazione allegata alla rendicontazione, **deve oscurare i dati personali comuni e particolari del sovraindebitato**. I dati personali devono essere sostituiti con gli identificativi indiretti (alias, numero sequenziale, ecc.) utilizzati in fase di domanda.

La rendicontazione consiste nell'invio della seguente documentazione tramite inserimento in BeS in formato pdf:

- a) copia della comunicazione inviata al soggetto sovraindebitato sul riconoscimento del contributo regionale, a copertura parziale delle spese indicate nel preventivo;
- b) relazione dell'OCC sull'attività svolta;
- c) atto di designazione del gestore della crisi incaricato dall'OCC, sia esso singolo o collegio;
- d) fattura del gestore riferita alla singola procedura con la descrizione delle attività svolte e dichiarazione di conformità alle tariffe ministeriali. Devono essere oscurati l'IBAN del gestore e nella causale gli eventuali dati identificativi del sovraindebitato;
- e) quietanza di pagamento della fattura del gestore incaricato, con l'oscuramento dell'eventuale IBAN del gestore e gli eventuali dati identificativi del sovraindebitato. Gli OCC costituiti da Segretariati sociali, gestiti da soggetti privati, in assenza di fattura quietanzata o della quietanza di avvenuto pagamento del gestore, devono produrre fideiussione bancaria o assicurativa per l'ammontare della fattura. La fattura quietanzata ha l'apposizione da parte del gestore dell'avvenuto pagamento mentre la quietanza consiste nell'attestazione emessa dalla banca o Istituti di credito, con indicazione del numero di transazione/CRO/numero di quietanza.

Gli OCC costituiti da Enti locali, Camere di Commercio e Ordini Professionali che non abbiano prodotto la quietanza di pagamento, e gli OCC costituiti da Segretariati sociali che abbiano prodotto la fideiussione, devono impegnarsi a trasmettere, **entro 60 giorni di calendario dall'emissione del mandato di pagamento del contributo regionale**, la quietanza di pagamento della fattura, pena la decadenza dal contributo e la restituzione dello stesso secondo quanto previsto al successivo paragrafo D.2 "Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari". Al ricevimento della quietanza la Struttura provvede allo svincolo della garanzia fideiussoria.

C4.c Variazioni

Non sono ammissibili variazioni sostanziali relative ai requisiti e condizioni che hanno determinato l'assegnazione del contributo pena la decadenza e revoca del contributo stesso.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

L'OCC destinatario del contributo regionale si impegna a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel bando e nell'atto di assegnazione del contributo;
- b) prendere diretta visione, e a consegnare al sovraindebitato e al gestore della crisi, l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata al presente bando e scaricabile altresì dal Portale BeS;
- c) fornire, nei tempi e nei modi previsti, la documentazione e le informazioni richieste;
- d) rendere tutte le dichiarazioni richieste dal presente Bando ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Ferme restando le responsabilità dell'OCC nei confronti del sovraindebitato e del gestore della crisi, Regione procede alla revoca del contributo senza ulteriori comunicazioni ai sensi della legge 241/90 in caso di rinuncia alla domanda di contributo da parte dell'OCC, ovvero anche in nome e per conto del soggetto debitore, nonché nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della quietanza relativa alle fatture del gestore entro 60 giorni dal ricevimento del contributo regionale;
- b) mancata presentazione, entro 12 mesi dalla data del mandato di pagamento, della domanda al Giudice, nel rispetto delle caratteristiche individuate nella relazione predisposta a corredo della domanda di contributo;
- c) verifica in fase di controllo della mancata corretta destinazione del contributo ricevuto, ovvero siano accertate le "Condizioni soggettive ostative" di cui all'art. 69 del d.lgs.14/2019;
- d) non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- e) rinuncia alla procedura di esdebitazione su richiesta del soggetto debitore.

Nel caso di cui alla lettera a), per i Segretariati Sociali tenuti alla presentazione della fideiussione, Regione procederà, previa diffida, alla escussione di tale garanzia.

Nei casi di cui ai commi precedenti l'OCC è tenuto a restituire a Regione Lombardia l'importo del contributo maggiorato degli interessi secondo il tasso di interesse annuale legale vigente alla data del provvedimento di decadenza e calcolati dalla data di emissione del mandato di pagamento del contributo fino al provvedimento di decadenza.

In caso di mancata restituzione della somma ingiunta entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di decadenza, si procederà alla riscossione coattiva del valore del credito, come previsto dall'art. 92 della L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

A seguito dell'avvio della procedura di riscossione coattiva del credito, la somma ingiunta sarà aumentata dal Concessionario della riscossione per un importo pari al valore degli interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del provvedimento di decadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del DPR 602/73.

Il provvedimento di decadenza vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio su tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" ovvero dalle disposizioni applicabili in materia di recupero degli incentivi pubblici tempo per tempo vigenti.

La rinuncia al contributo regionale, comprensiva della motivazione e della comunicazione al debitore, deve essere inviata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del Portale BeS. La rinuncia comporta la restituzione del contributo, e degli eventuali interessi legali, ove già erogato.

D.3 Ispezioni e controlli

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" la Regione Lombardia effettuerà i controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni a campione, sulla base della documentazione acquisita dagli OCC e conservata agli atti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il numero di contributi erogati.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura "Legalità, beni confiscati e polizia locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n.2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) sul Portale Bandi e Servizi* www.bandi.regione.lombardia.it.

Per eventuali comunicazioni formali relative al bando, l'indirizzo di posta elettronica è il seguente: sovraindebitamento@regione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 a:

Vincenzo D’Innella - 02 67655764

Cristiano Dell’Acqua - 02 67654842

Antonino D’Orto - 02 67655407

Segreteria - 02 67656724

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Bando per l’assegnazione di contributi a favore degli organismi di composizione della crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento - anno 2026 (l.r. 4/2025, art. 6, comma 2)
DI COSA SI TRATTA	Sostenere l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, del sovraindebitato e dell'incapiente, ed il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	I soggetti destinatari del contributo a fondo perduto sono gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, con sede legale e operativa in Lombardia.
RISORSE DISPONIBILI	Lo stanziamento regionale, determinato in complessivi 300.000,00 euro, è così ripartito: - 75.000,00 euro per OCC costituiti da Enti locali e Camere di Commercio; - 190.000,00 euro per OCC costituiti da Ordini Professionali; - 35.000,00 euro per OCC costituiti da Segretariati Sociali.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO	Per ciascuna domanda, l’OCC potrà fare richiesta di contributo per un importo massimo del 60% del preventivo, e comunque non superiore a 4.000,00 euro per istanza. Per le sole domande di esdebitazione del debitore incapiente, l’OCC potrà fare richiesta di contributo per un importo massimo

	del 100% del preventivo, e comunque non superiore a 2.000,00 euro per istanza.
DATA DI APERTURA	Ore 10:00 del 20 luglio 2026
DATA DI CHIUSURA	Ore 17:00 del 30 settembre 2026
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dal Soggetto unicamente in forma telematica, pena la non ammissibilità della domanda per mezzo del Portale Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it . Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, verranno considerate esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il Portale Bandi e Servizi.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria". La competente Struttura regionale verifica i seguenti aspetti e requisiti: - sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; - rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta; - presenza e completezza della documentazione presentata.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica Per informazioni e segnalazioni relative al bando: e-mail: sovraindebitamento@regione.lombardia.it , indicando nell'oggetto: "Bando per il sovraindebitamento".

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'art. 5 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni

elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile - Struttura "Legalità, beni confiscati e polizia locale"

Indirizzo PEC: sicurezza@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.9 Definizioni e glossario

Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Domanda di partecipazione	Presentazione dalle ore 10:00 del 20 luglio alle ore 17:00 del 30 settembre 2026	www.bandi.regione.lombardia.it
Termine istruttoria	Entro 40 giorni dalla data di chiusura del bando	
Termine per la presentazione della rendicontazione	Entro 18 dicembre 2026	www.bandi.regione.lombardia.it

D.11 Allegati/informative e istruzioni

- ALLEGATO A: Istruzioni sulla firma elettronica.
- ALLEGATO B: Informativa relativa al trattamento dei dati personali del legale rappresentante/delegato dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
- ALLEGATO C: Informativa relativa al trattamento dei dati personali del sovraindebitato e del professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."



Regione Lombardia

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/DELEGATO DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO**

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali 2016/679

Assegnazione di contributi a favore degli Organismi di Composizione della Crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento - anno 2026

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento") e dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 (di seguito "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia (di seguito, "Titolare"), con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Concessione di contributi a favore degli Organismi di composizione della crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento - anno 2026	Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del Regolamento ed articolo 2-ter del Codice Privacy).	Legale rappresentante/delegati degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) dati anagrafici: nome e cognome, CF

	D.lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155), aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 e che ha sostituito la L. 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”); D.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”). Legge Regionale 22 aprile 2025, n. 4 (“Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento”); DGR 6400 del 29 giugno 2026 “Criteri per l’assegnazione di contributi a favore degli organismi di composizione della crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento - anno 2026 (l.r. 4/2025, art. 6, comma 2) - (a seguito di parere della commissione consiliare) - (di concerto con gli Assessori Alparone e Lucchini)	• dati di contatto: recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica;
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale basato unicamente su trattamento automatizzato, ivi compresa la profilazione di cui all'articolo 22 del Regolamento.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali

I Suoi dati personali sono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del Trattamento opportunamente nominati, che forniscono al Titolare del Trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

In particolare, i Suoi dati personali sono comunicati ad ARIA S.p.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, Piazza Gae Aulenti, Milano - in qualità di Responsabile del Trattamento, nominata dal Titolare per le attività di gestione dei sistemi informativi necessari per il perseguimento delle finalità innanzi descritte.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Al di fuori di tali ipotesi i Suoi dati personali non saranno comunicati, salvo che per le azioni di controllo, né diffusi.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione

I Suoi dati personali sono conservati per l'intera durata del procedimento e per ulteriori 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di acquisizione, al fine di assicurare l'esperimento dei controlli da parte di Regione Lombardia.

Decorso tale termine, i dati personali saranno cancellati dai sistemi informativi.

8. I diritti degli interessati

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del Trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del Trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'articolo 23 del Regolamento e dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (articolo 15)**
- **Diritto alla rettifica (articolo 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18)**
- **Diritto di opposizione (articolo 21)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica certificata sicurezza@pec.regione.lombardia.it ovvero a mezzo raccomandata a.r., da inviare a **Regione Lombardia – Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile**, con sede in Piazza Città di Lombardia, n. 1 – 20124 Milano, all'attenzione del Direttore pro tempore.

9. Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi articolo 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD), che potrà essere contattato al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SOVRAINDEBITATO E DEL PROFESSIONISTA DESIGNATO DALL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali 2016/679
Assegnazione di contributi a favore degli Organismi di Composizione della Crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento – anno 2026

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento") e dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 (di seguito "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia (di seguito, "Titolare"), con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Concessione di contributi a favore degli Organismi di composizione della crisi per interventi di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento - anno 2026.	Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del	Debitori in stato di sovraindebitamento Dati anagrafici, CF, partita IVA, dati riguardanti informazioni finanziarie. Tali informazioni sono necessarie con riferimento

	Regolamento ed articolo 2-ter del Codice Privacy). • Regolamento UE 2023/2831 in materia di aiuti di stato in de minimis. • D.lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155), aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 e che ha sostituito la L. 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) • D.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) • D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”) • Legge Regionale 22 aprile 2025, n. 4 (“Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento”) • DGR 6400 del 29 giugno 2026 “Criteri per l’assegnazione di contributi a favore degli organismi di composizione della crisi per interventi di	all’applicabilità del Regolamento UE 2023/2831. Professionista designato da OCC Dati anagrafici, dati di contatto (recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica), C.F., partita IVA: necessari per l’identificazione univoca del soggetto designato per la gestione della crisi ai fini del pagamento della parcella.
--	---	--

	prevenzione e contrasto al sovraindebitamento - anno 2026 (l.r. 4/2025, art. 6, comma 2) - (a seguito di parere della commissione consiliare) - (di concerto con gli Assessori Alparone e Lucchini)	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale basato unicamente su trattamento automatizzato, ivi compresa la profilazione di cui all'articolo 22 del Regolamento.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali

I Suoi dati personali sono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del Trattamento opportunamente nominati, che forniscono al Titolare del Trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

In particolare, i Suoi dati personali sono comunicati ad ARIA S.p.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, Piazza Gae Aulenti, Milano - in qualità di Responsabile del Trattamento, nominata dal Titolare per le attività di gestione dei sistemi informativi necessari per il perseguimento delle finalità innanzi descritte.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Al di fuori di tali ipotesi i Suoi dati personali non saranno comunicati, salvo che per le azioni di controllo, né diffusi.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione

I Suoi dati personali sono conservati per l'intera durata del procedimento e per ulteriori 10 (dieci) anni. I documenti e dati contabili sono conservati per 10 anni, come previsto dall'art. 2220 c.c.

Decorso tale termine, i dati personali saranno cancellati dai sistemi informativi.

8. I diritti degli interessati

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del Trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del Trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'articolo 23 del Regolamento e dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (articolo 15)**
- **Diritto alla rettifica (articolo 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18)**
- **Diritto di opposizione (articolo 21)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica certificata sicurezza@pec.regione.lombardia.it ovvero a mezzo raccomandata a.r., da inviare a **Regione Lombardia – Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile**, con sede in Piazza Città di Lombardia, n. 1 – 20124 Milano, all'attenzione del Direttore pro tempore.

9. Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi articolo 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD), che potrà essere contattato al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.